REGOLAMENTO (CEE) N. 447/86 DEL CONSIGLIO

del 24 febbraio 1986

che modifica, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, i regolamenti (CEE) n. 1598/85 e (CEE) n. 1599/85 relativi all'apertura, alla ripartizione e al modo di gestione di contingenti tariffari comunitari per bovini di alcune razze di montagna

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con i regolamenti (CEE) n. 1598/85 e (CEE) n. 1599/85 [1], il Consiglio ha aperto, per il periodo dal 1° luglio 1985 al 30 giugno 1986, dei contingenti tariffari comunitari, al dazio del 4 %, per taluni animali di alcune razze di montagna; che, ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 2, lettera a), dell'atto di adesione, il Regno di Spagna è tenuto, per i prodotti in causa, ad applicare integralmente i dazi della tariffa doganale comune a partire dal 1° marzo 1986; che a partire da tale data, pertanto, occorre soddisfare nel quadro dei contingenti tariffari in questione il fabbisogno di questo stato membro in provenienza dai paesi terzi nel corso del periodo contingentale; che la partecipazione di questo stato membro ai contingenti tariffari in questione può, in una prima fase, essere limitata alla possibilità di prelevare dalle riserve comunitarie costituite, le quantità corrispondenti a questi fabbisogni, ogni qualvolta essi si presentino,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1598/85 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 4*

Se un importatore annuncia importazioni imminenti degli animali in questione in Danimarca a partire dal 1° gennaio 1986 o in Spagna a partire dal 1° marzo 1986, ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente ai suoi fabbisogni, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile della riserva.».

Articolo 2

Il testo dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1599/85 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 4*

Se un importatore annuncia importazioni imminenti degli animali in questione nel Benelux, in Danimarca o in Grecia a partire dal 1° gennaio 1986, o in Spagna a partire dal 1° marzo 1986, ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente ai suoi fabbisogni, nella misura in cui lo consente il saldo disponible della riserva.».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 febbraio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS

---

[1] GU n. L 155 del 14. 6. 1985, pag. 1 e 5.